



Città di Asola
Provincia di Mantova

NUOVO

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

E DI GESTIONE

DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con delibera n. 49 del 26/11/2012
Modificato con delibera n. 48 del 18/12/2013
Modificato con delibera n. 70 del 30/11/2016

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto	pag.	5
ART. 2 – Competenze	pag.	5
ART. 3 – Responsabilità	pag.	5
ART. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento	pag.	5
ART. 5 – Servizi gratuiti in favore di persone indigenti o senza fissa dimora	pag.	6
ART. 6 – Atti a disposizione del pubblico	pag.	6

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, DEPOSITI MORTUARI ED OBITORI

ART. 7 – Definizioni e disposizioni generali	pag.	7
ART. 8 – Depositi di osservazione ed obitori	pag.	7

CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI

ART. 9 – Trasporti funebri	pag.	8
ART.10 – Modalità del trasporto e percorso	pag.	8

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.11 – Gestione – Vigilanza	pag.	10
ART.12 – Ammissione nel cimitero	pag.	10
ART.13 – Orario	pag.	10
ART.14 – Ingresso nel cimitero	pag.	11
ART.15 – Riti funebri	pag.	11
ART.16 – Arredi complementari	pag.	11
ART.17 – Materiali ornamentali	pag.	12
ART.18 – Divieti	pag.	12

CAPO II – AREE CIMITERIALI

ART.19 – Piano Cimiteriale	pag.	13
ART.20 – Zone di Sepoltura	pag.	13

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART.21 – Inumazione	pag.	14
ART.22 – Tumulazione	pag.	14
ART.23 – Tumulazione provvisoria	pag.	14
ART.24 – Traslazioni	pag.	15

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART.25 – Esumazioni ordinarie	pag.	16
ART.26 – Esumazioni straordinarie	pag.	16
ART.27 – Estumulazioni ordinarie	pag.	16
ART.28 – Estumulazioni straordinarie	pag.	17
ART.29 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	pag.	17
ART.30 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag.	18
ART.31 – Avvisi di scadenza per estumulazioni ordinarie	pag.	18
ART.32 – Oggetti da recuperare	pag.	18
ART.33 – Disponibilità dei materiali	pag.	18

CAPO V - CREMAZIONE

ART.34 – Crematorio	pag.	19
ART.35 – Urne cinerarie e dispersione delle ceneri	pag.	19

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.36 – Concessioni – Diritto d'uso	pag.	20
ART.37 – Durata delle concessioni	pag.	20

CAPO II – MODALITA' DI CONCESSIONE

ART.38 – Loculi, Ossari e Tombe di Famiglia	pag.	21
---	------	----

CAPO III - MANUTENZIONE

ART. 39 – Manutenzione	pag.	22
------------------------	------	----

CAPO IV - RINUNCE

ART.40 – Disposizioni generali	pag.	22
ART.41 – Rinuncia a concessione loculi e ossari	pag.	22

CAPO V – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART.42 – Revoca	pag.	23
ART.43 – Decadenza	pag.	23
ART.44 – Provvedimenti conseguenti la decadenza	pag.	23
ART.45 – Estinzione	pag.	24

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART.46 – Accesso al cimitero	pag.	25
ART.47 – Recinzione aree – materiale di scavo	pag.	25
ART.48 – Introduzione e deposito di materiali	pag.	25
ART.49 – Orario di lavoro	pag.	26
ART.50 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	pag.	26
ART.51 – Vigilanza	pag.	26
ART.52 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero	pag.	26

CAPO II – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

ART.53 – Funzioni – Licenza	pag.	27
ART.54 – Divieti	pag.	27

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

ART.55 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti	pag.	28
ART.56 – Registro delle sepolture	pag.	28
ART.57 – Schedario dei defunti	pag.	28

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ART.58 – Efficacia delle disposizioni del regolamento	pag.	29
ART.59 – Cautele	pag.	29
ART.60 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria	pag.	29
ART.61 – Sepolture private pregresse – mutamento delle concessioni	pag.	30
ART.62 – Tariffe	pag.	30
ART.63 - Sanzioni	pag.	30
ART.64 – Norme finali	pag.	30

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla legge regionale 18 novembre 2003 n. 22, al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria ed ai servizi cimiteriali.

ART. 2 COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria locale, o da un suo delegato.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per mezzo degli uffici amministrativi e tecnici del comune coordinati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

ART. 3 RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

ART. 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero e trasferimento all'obitorio o al locale di osservazione dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nell'ambito del territorio del Comune di Asola;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune a seguito esumazione od estumulazione ordinaria;
- d) la collocazione delle ceneri in cinerario comune;
- e) la fornitura del feretro o la cremazione, il trasporto funebre, l'inumazione in campo comune di persone indigenti o senza fissa dimora, secondo quanto individuato al successivo art. 5.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 5
SERVIZI GRATUITI IN FAVORE DI PERSONE INDIGENTI O SENZA FISSA DIMORA

Il Comune fornisce gratuitamente per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, ascendenti o discendenti dopo il 2° grado, e per le salme dei senza fissa dimora, deceduti nel territorio comunale:

- il servizio di inumazione in campo comune, con:
 - fornitura del feretro di legno,
 - trasporto funebre in modo decoroso,
 - identificazione della sepoltura con accessori adeguati e scelti dal Sindaco.
- il servizio di cremazione, qualora il defunto abbia espresso in vita tale volontà, con collocamento delle ceneri in cinerario comune.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica dell'interessato o in base a relazione dell'assistente sociale.

Le spese di trasporto funebre e del seppellimento di persona indigente, analogamente a quanto previsto all'art.12 del R.R. 6/2004 per la cremazione, sono poste in capo al comune di ultima residenza del defunto.

Qualora si venga a conoscenza di beni mobili o immobili o altri redditi del de cuius, si procederà nei confronti degli eredi al recupero delle somme pagate dall'Amministrazione.

ART. 6
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e/o nei cimiteri:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art. 54 DPR 285/1990)
- d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- f) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- g) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, DEPOSITI MORTUARI ED OBITORI

ART. 7 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del R.R. 6/2004, s'intende per:

- ☐ *deposito di osservazione*: il luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- ☐ *obitorio*: il luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- ☐ *deposito mortuario*: luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione.

ART. 8 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E DEPOSITI MORTUARI

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero o presso l'Ospedale di Asola, rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Quale deposito di osservazione e deposito mortuario funziona la camera mortuaria del cimitero.

L'ammissione nel deposito di osservazione, nel deposito mortuario o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria ovvero dalla Pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del R.R. n. 6/2004, il deposito delle salme in questi casi è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

In tutti gli altri casi l'uso del deposito mortuario è soggetto a pagamento, in base ad una tariffa stabilita con apposito atto della Giunta Comunale, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero o se è disposto dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI

ART. 9 TRASPORTI FUNEBRI

Per trasporti funebri s'intende:

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
- b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo ove si trovino al cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un cimitero ad un altro nello stesso comune;
- d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro comune o per l'estero, o da altro comune o dall'estero.

Il trasporto funebre di cui al punto b), fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, comprende:

- il prelievo della salma dal luogo ove si trova (abitazione, sala mortuaria, casa di riposo ecc.)
- il tragitto fino alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie
- il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione.

I trasporti funebri sono autorizzati secondo la normativa nazionale vigente.

La sosta presso i luoghi di culto è stabilita sentiti i Ministri del culto.

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria comunica l'ora del funerale al personale incaricato presso il cimitero di destinazione.

ART. 10 MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990 e all'art. 37 del R.R. 6/2004, previo pagamento del diritto fisso stabilito con apposito atto della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/1990.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere.

Gli orari e i giorni di svolgimento dei funerali e dei trasporti funebri sono regolamentati da apposite ordinanze sindacali. Essi devono essere compatibili con gli orari di apertura e di chiusura dei cimiteri, fatta eccezione per quelli provenienti da altri comuni.

In caso di pluralità di richieste sullo stesso giorno e/o orario prevale l'ordine di arrivo.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione dalla destinazione.

Il carro funebre dovrà trovarsi nel luogo di partenza del trasporto funebre almeno dieci minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

Fermo restando quanto indicato al primo comma del presente articolo, a richiesta dei famigliari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro ed assicurare l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo. In tale circostanza i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Il servizio di trasporto funebre svolto dalle imprese esercenti l'attività funebre termina al luogo di sepoltura (tumulazione o inumazione) o nella camera mortuaria del cimitero.

Il carro funebre, in ogni caso, deve rimanere al cancello d'ingresso del cimitero.

Le operazioni inerenti alla tumulazione o l'inumazione sono svolte esclusivamente dal personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Le modalità di svolgimento del corteo funebre e i relativi percorsi sono stabiliti da apposito atto sindacale. Il corteo funebre a piedi potrà essere normalmente effettuato dall'abitazione alla chiesa della parrocchia di appartenenza, ove verrà sciolto dopo la celebrazione del rito funebre, ad esclusione dei riti celebrati in frazione Barchi dove il corteo potrà essere svolto anche dalla chiesa al vicino cimitero.

In presenza di lavori od ingombri stradali in genere, il corteo funebre a piedi dovrà seguire il percorso più breve. Tale percorso, indicato dal comando di Polizia Locale, dovrà essere inserito o allegato al permesso di seppellimento.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla celebrazione delle esequie. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

TITOLO II – CIMITERO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 11 GESTIONE – VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n.1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nei cimiteri comunali (Asola, Castelnuovo, Gazzuoli, Barchi)..

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale, avvalendosi della competente Azienda Sanitaria Locale per gli aspetti igienico – sanitari.

La gestione e la manutenzione del cimitero, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, vengono espletati dal Comune attraverso i diversi uffici competenti. Il Comune potrà inoltre avvalersi delle modalità previste dall'art. 9, comma 3, della legge regionale 18 novembre 2003 n. 22 e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, sono riservate al personale addetto al cimitero. Gli atti amministrativi inerenti e conseguenti tali operazioni rimangono di competenza del Comune.

ART. 12 AMMISSIONE NEL CIMITERO

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.22/2003, il Comune è tenuto a garantire sepoltura:

- a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza;
- b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte;
- c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- d) alle parti anatomiche, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).

Potranno altresì essere ammesse le salme di persone decedute fuori dal Comune o non residenti che abbiano già sepolte in uno dei cimiteri comunali: coniuge, fratelli, ascendenti o discendenti fino al 2° grado.

ART.13 ORARIO

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 14 INGRESSO NEL CIMITERO

Nei cimiteri comunali, di norma, non si può entrare che a piedi. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero e nelle zone di rispetto cimiteriale attività di questua, sanzionabile secondo quanto previsto dall'art. 17 bis comma 1 della legge 267/2000
- d) ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

E' consentito l'ingresso con automezzi esclusivamente:

- al personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero e alle operazioni cimiteriali autorizzate;
- alle imprese di onoranze funebri per servizi funebri straordinari (traslazioni da o per altro cimitero ecc.), previa autorizzazione del responsabile dei Servizi Cimiteriali o dell'Area Tecnico Manutentiva.

E' altresì consentito l'ingresso a qualsiasi mezzo di soccorso.

All'interno del cimitero comunale è consentito l'ingresso con automezzi esclusivamente:

- a) ai marmisti, per le sole ed esclusive operazioni relative al posizionamento o smantellamento di monumenti funebri riguardanti le tombe singole e doppie, previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune negli orari di apertura del cimitero e dal lunedì al venerdì;
- b) alle persone con problemi di deambulazione, comprovati da certificato rilasciato dai competenti organi sanitari regionali, previa autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria che fisserà il percorso e gli orari.

ART.15 RITI FUNEBRI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ART. 16 ARREDI COMPLEMENTARI

E' vietato il posizionamento di corone, fiori, vasi, piante ornamentali, ceri ecc.:

- a) fuori dagli spazi e dalle aree concesse, nonché nei luoghi di transito;
- b) che coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura;
- c) che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero;
- d) che siano tenuti con deplorable trascuratezza così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli

In occasione della commemorazione dei defunti e per un periodo che sarà stabilito dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria è consentito il posizionamento di vasi e ceri, in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma.

Al termine del suddetto periodo dovrà essere rimosso tutto quanto posizionato.

E' vietato posizionare sgabelli o seggiole sui luoghi di sepoltura.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione di tutto quanto posizionato in contravvenzione alle suddette disposizioni.

ART. 17 MATERIALI ORNAMENTALI

L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel cimitero di relativi materiali, è subordinata all'autorizzazione scritta del responsabile dei Servizi Cimiteriali o dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune.

Per ottenere l'autorizzazione occorre presentare istanza scritta, corredata dei relativi disegni in scala conveniente e dell'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

I lavori potranno essere svolti nel rispetto di quanto previsto nei successivi artt. dal 46 al 51 del presente regolamento.

I monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, saranno tolti d'ufficio.

I relativi provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo comunale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ART. 18 DIVIETI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria;
- qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato dal personale addetto al cimitero ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

CAPO II – AREE CIMITERIALI

ART. 19 PIANO CIMITERIALE

Presso gli uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Come previsto dal D.P.R. 285/90, dall'art. 9 della L.R. 22/2003 e dall'art. 6 del R.R. 6/2004, il Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, adotta un piano cimiteriale che risponda alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione del piano stesso e che preveda l'adeguamento delle strutture cimiteriali alla prescrizioni del R.R. 6/2004.

Nelle more di adozione del Piano Cimiteriale si procede all'utilizzo delle strutture esistenti, come previsto dal R.R. 6/2004.

ART. 20 ZONE DI SEPOLTURA

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse a tumulazione, della durata di dieci anni dalla data della sepoltura;
- b) nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di novantanove anni dalla data della concessione (campo monumentale);
- c) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di quarant'anni dalla data della concessione;
- d) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (cappelle di famiglia) per la durata di novantanove anni dalla data della concessione;
- e) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di cinquant'anni dalla data di concessione;
- f) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di cinquant'anni dalla data di concessione;
- g) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R 21 ottobre 1975, n. 803.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 21 INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 82 del D.P.R. 285/90.

Le sepolture per inumazione sono assegnate gratuitamente.

I campi comuni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e proseguendo con soluzione di continuità fila per fila.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

L'intervento relativo alle operazioni di inumazione è sottoposto al pagamento della somma stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

Sulle aree in concessione può essere autorizzata a richiesta, l'installazione di un copritomba la cui misura massima non può superare i cm 180 x 80; l'altezza dei manufatti non può superare 100 cm dal piano campagna.

ART. 22 TUMULAZIONE

Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

In ogni loculo in concessione è consentita la tumulazione di:

1 (una) salma + 1 (una) cassetta con resti mortali oppure 1 (una) urna cineraria.

ART. 23 TUMULAZIONE PROVVISORIA

La concessione di loculi per tumulazioni provvisorie è ammessa, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di tombe o di cappelle di famiglia da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- c) per particolari sepolture di persone che si sono contraddistinte in vita per meriti politici, sociali, umanitari.

La durata della concessione provvisoria, fissata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali in base alla richiesta degli interessati, è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, e non può comunque essere superiore ai 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi, salvo il caso in cui alla lettera b).

L'eventuale proroga, soggetta a nuovo atto di concessione, deve essere richiesta almeno un mese prima della scadenza della concessione originaria.

Scaduti i termini, qualora l'interessato non abbia provveduto all'estumulazione del defunto per la sistemazione definitiva, previa diffida, si procederà d'ufficio all'estumulazione ed inumazione in campo comune addebitando le relative spese al concessionario.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione del canone di utilizzo, nonché delle spese previste per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva. Il canone di utilizzo è stabilito dalla giunta comunale con proprio atto, così come gli importi relativi alle operazioni cimiteriali connesse. La tumulazione provvisoria è gratuita quando non è imputabile al cittadino.

ART. 24 TRASLAZIONI

Le traslazioni delle salme all'interno del cimitero comunale, oltre ai casi riferiti alle tumulazioni provvisorie, sono consentite solo:

- a) da loculo individuale in concessione ad altro loculo individuale in concessione;
- b) da loculo individuale in concessione a tomba di famiglia;
- c) da loculo individuale in concessione a loculo in cappella privata;
- d) da campo di inumazione a tomba di famiglia, loculo in cappella privata;
- e) da campo di inumazione a campo di inumazione solo su ordine del Sindaco per motivi di organizzazione cimiteriale.

L'intervento relativo alle operazioni di traslazione è sottoposto al pagamento della somma stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 25 ESUMAZIONI ORDINARIE

L'esumazione ordinaria viene eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di dieci anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo giugno, luglio e agosto.

Nel caso di completa mineralizzazione le ossa, raccolte in apposita cassetta, saranno deposte nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in altra sepoltura.

Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

E' ammessa la presenza dei famigliari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria.

ART. 26 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

L'esumazione straordinaria può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria:

- per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero;
- per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, in conformità a quanto previsto dall'art. 84 del D.P.R. 285/90

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Qualora trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato. E' ammessa anche la presenza dei famigliari.

ART. 27 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione.

Qualora alla scadenza della concessione non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte di parenti, l'estumulazione potrà essere consentita solo a seguito di accertamenti e verifiche effettuate dall'ufficio servizi cimiteriali.

A verifiche effettuate il responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali comunicherà al tumulatore dove collocare i resti mortali del defunto.

I loculi che si rendono disponibili a seguito di estumulazioni ordinarie multiple programmate, potranno essere nuovamente concessi solo dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo programmato per l'effettuazione di tutte le estumulazioni.

In caso di completa mineralizzazione i resti mortali del defunto potranno essere collocati in ossario comune o, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della relativa tariffa, in ossario in concessione, in tombe di famiglia o cappelle private, in un loculo con parenti come previsto al precedente art. 22.

In caso di non completa mineralizzazione i resti mortali saranno inumati, previa apertura della cassa di zinco nell'apposito campo per 5 anni.

E' ammessa la presenza dei famigliari al momento dell'esecuzione delle operazioni di estumulazione ordinaria.

ART. 28 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

L'estumulazione straordinaria può essere eseguita prima del termine di scadenza della concessione, per ordine dell'autorità Giudiziaria o a seguito richiesta dei parenti, per:

- a) trasporto in altra sepoltura all'interno del cimitero (tomba di famiglia o cappella di famiglia) o altro cimitero;
- b) cremazione;
- c) consentire la tumulazione nello stesso loculo della salma di un parente, come previsto al precedente art. 22.

Nei casi previsti al primo punto del precedente comma, il loculo potrà essere nuovamente concesso ad altri solo alla scadenza dei tre giorni dalla estumulazione.

I loculi che si rendono disponibili a seguito di estumulazioni straordinarie multiple programmate, potranno essere nuovamente concessi solo dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo programmato per l'effettuazione di tutte le estumulazioni.

L'estumulazione straordinaria del defunto, titolare della concessione, e la contemporanea tumulazione nello stesso loculo della salma di un parente è consentita alle seguenti condizioni:

- con la richiesta, i parenti rinunciano implicitamente ad ogni diritto sulla concessione in essere
- i resti del defunto devono essere collocati nell'apposita cassetina ed in tal modo tumulati con la salma.

Qualora i resti del defunto non siano mineralizzati è consentita:

- a) l'inumazione nel campo comune per 5 anni e la tumulazione alla scadenza di tale periodo
- b) la cremazione e la conseguente tumulazione dell'urna cineraria.

Le estumulazioni straordinarie non saranno effettuate in alcun caso nei mesi di giugno, luglio e agosto.

E' ammessa anche la presenza dei famigliari durante le operazioni cimiteriali.

ART. 29 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie:

- con collocamento dei resti mortali in ossario comune, sono eseguite gratuitamente;
- con collocamento in ossario o sepoltura in concessione, sono soggette al pagamento della somma stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

Le esumazioni ordinarie che comportano l'inumazione nel campo comune, sono soggette al pagamento della somma stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

Le esumazioni e le esumazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Le cassetine per il collocamento dei resti mortali saranno fornite dai famigliari.
Le cassetine dovranno essere munite di targhetta con cognome, nome e data di morte del defunto.

ART. 30 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di massa di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale e sulle tombe con congruo anticipo.

ART. 31 AVVISI DI SCADENZA PER ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dell'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

Di tale elenco e delle operazioni cimiteriali che verranno effettuate sarà data congrua comunicazione agli interessati, secondo le modalità ritenute più appropriate.

ART. 32 OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni od esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

ART. 33 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo, con atti documentati, entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei

campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

ART. 34 CREMATORIO

Si dà atto che il Comune, non disponendo di impianto di cremazione, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

ART. 35 URNE CINERARIE E DISPERSIONE DELLE CENERI

A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna cineraria è collocata nel cimitero in ossario, in loculo (come previsto dall'art. 22 individuale, cappella di famiglia, tomba di famiglia) o nella tomba singola con salma già inumata.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001 n. 130.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri saranno collocate nel cinerario comune.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 36 CONCESSIONI - DIRITTO D'USO

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, o scrittura privata autenticata.

Con la concessione il Comune conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

L'atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima, nonché le norme che ne regolano l'esercizio d'uso, è stipulato previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto stesso.

Il concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario, agli aventi diritto, ai conviventi "more uxorio", alle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti (art.24 RR 6/2004).

Il richiedente dovrà inoltrare apposita domanda di concessione al Comune.

Il pagamento della concessione, secondo le tariffe stabilite con apposito atto dalla Giunta Comunale, dovrà essere effettuato dal richiedente contestualmente alla stipula dell'atto di concessione.

E' ammessa in ogni momento la retrocessione della concessione a favore del Comune.

Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente regolamento.

ART. 37 DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, ossari)
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia, cappelle di famiglia)

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e la durata è fissata dalla data della concessione:

- a) in 99 anni per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle di famiglia);
- b) in 99 anni per sepolture private a tumulazione in campi monumentali (tombe di famiglia);
- c) in 50 anni per gli ossari individuali (cellette ossario);
- d) in 40 anni per i loculi individuali con possibilità di ulteriore rinnovo di 10 o 20 anni
- e) le concessioni con durata iniziale di 30 anni possono essere rinnovate di 10 o 20 o 30 anni.

Le concessioni di cui ai punti a), b), c) sono rinnovabili alla scadenza, a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, una sola volta e per una durata massima pari a quella iniziale.

Le concessioni di cui ai punti d), e), sono rinnovabili alla scadenza, a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, una sola volta fino ad un massimo di 60 anni complessivi.

Per coloro che hanno il loculo " a disposizione " viene garantito il rinnovo della concessione di 40 anni.

Le concessioni di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 ("concessioni perpetue"), possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di richiesta della concessione.

CAPO II – MODALITA' DI CONCESSIONE

ART. 38.

LOCULI – OSSARI – TOMBE DI FAMIGLIA

Le concessioni in uso di sepolture nei loculi sono assegnate solo in presenza di feretro da tumularvi, con esclusione di coniuge vivente superiore ai 65 anni.

Le concessioni in uso di sepolture in ossari sono assegnate solo in presenza dell'urna cineraria o della cassetina contenente resti mortali da tumularvi, con esclusione di prenotazioni.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune. Per le concessioni pregresse stipulate in favore di persone viventi:

- a) se alla scadenza della concessione la persona non è defunta, si potrà procedere al rinnovo ai sensi del precedente art. 37; se non applicabile, il loculo torna in disponibilità al comune;
- b) in caso di rinuncia alla concessione prima della scadenza della stessa da parte della persona ancora vivente o chi per essa, il loculo torna comunque in disponibilità al Comune

Alla scadenza della concessione, qualora gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

La concessione delle tombe di famiglia può riguardare:

1. l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano cimiteriale;
2. l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.

Nel primo caso la concessione è subordinata alla concessione edilizia del progetto della costruzione che si intende edificare. I lavori dovranno essere completati entro un anno dalla concessione, pena la revoca della concessione. La sepoltura potrà essere utilizzata solo dopo collaudo da parte dell'area tecnico manutentiva comunale.

Nel caso di cui al punto 2) il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa delle lapidi, il cui onere spetta ai concessionari nel rispetto delle indicazioni progettuali.

CAPO III – MANUTENZIONE

ART. 39 MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria delle lapidi di loculi e ossari e degli arredi funebri installati è a carico dei concessionari.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture per famiglie e collettività spetta ai concessionari.

La manutenzione straordinaria comprende l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene, attraverso apposita ordinanza.

Per interventi straordinari effettuati dal Comune gli oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.

Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.

Sono escluse dalla manutenzione straordinaria a carico del Comune:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Nel caso di fuoriuscita di liquidi dai loculi, dovuta al cedimento della struttura metallica del feretro, le opere di manutenzione e di ripristino sono totalmente a carico del concessionario.

Tali opere comprendono:

- la rimozione della lapide e della prelapide esistente
- la rimozione del feretro e la ricollocazione nella cassa di zinco
- la chiusura del loculo con la prelapide ed il posizionamento della lapide.

CAPO IV - RINUNCE

ART. 40 DISPOSIZIONI GENERALI

I concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia, per sé e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ART. 41 RINUNCIA A CONCESSIONE LOCULI E OSSARI

In caso di rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato in loculi e ossari quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o resti o quando, essendo stata occupata, la salma o i resti siano trasferiti in altra sede, il loculo entrerà in possesso del Comune.

CAPO V - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 42 REVOCA

Salvo quanto previsto dal precedente art. 37, comma 4, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 43 DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione.
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del Servizio di polizia mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

ART. 44 PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI LA DECADENZA

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

**ART. 45
ESTINZIONE**

Le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca disposta per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 46 **ACCESSO AL CIMITERO**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune da rilasciarsi dietro domanda, corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 47 **RECINZIONE AREE – MATERIALE DI SCAVO**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio, ed osservare le norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 48 **INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI**

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 49
ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

ART. 50
SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 51
VIGILANZA

Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale versato.

ART. 52
OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nel cimitero.

Il personale del cimitero è altresì tenuto a:

- mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

ART. 53 FUNZIONI – LICENZA

L'attività funebre è un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

Le imprese di onoranze funebri possono svolgere l'attività funebre, qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32 del R.R. n. 6/2004.

Il Comune rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre ai sensi dell'art. 8 della L.R. 22/2003 e dall'art. 32 del R.R. 6/2004.

Le imprese di onoranze funebri, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ART. 54 DIVIETI

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per l'espletamento delle pratiche, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 55 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI E BENEMERITI

L'Amministrazione Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

L'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ART. 56 REGISTRO DELLE SEPOLTURE

Presso gli uffici del servizio cimiteriale e di stato civile è tenuto, anche con mezzi informatici, il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Deve esservi annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifichi e comunque ogni operazione cimiteriale.

Detto registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero comunale.

Ad ogni posizione indicata nel registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 57 SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto, anche con mezzi informatici, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro delle sepolture terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 58 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 59 CAUTELE

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di lapidi, ornamenti ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegua.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 60 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge.

ART. 61
SEPOLTURE PRIVATE PREGRESSE – MUTAMENTO DELLE CONCESSIONI

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

ART. 62
TARIFFE

Le tariffe per i servizi a pagamento vengono stabilite annualmente con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 63
SANZIONI

Oltre a quanto indicato all'art. 107 del DPR 285/1990, l'importo delle sanzioni, salvo diversa disposizione di legge, è determinato in una misura fissa tra un minimo e un massimo.

Nella determinazione delle sanzioni, oggetto di apposito atto di giunta comunale, vigono i principi di proporzionalità e di recidiva della violazione, che si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per tre volte in un anno solare.

Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del Comune oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termine del vigente contratto collettivo di lavoro.

ART. 64
NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa in vigore in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali ed in particolare:

- R.D. n. 1265 del 27.07.1934 – Testo Unico delle leggi Sanitarie
- D.P.R. n. 285 del 19.10.1990 – Regolamento di Polizia Mortuaria
- L. n. 578 del 29.12.1993 – Norme per l'accertamento della morte
- D.L. n. 582 del 22.08.1994 – Regolamento recante le modalità per accertamento e certificazione di morte
- L. n. 130 del 30.03.2001 – Legge in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
- L. n. 166 del 01.08.2002 – Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
- L.R. n. 22 del 18.11.2003 – Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali modificata dalla L.R. 8 febbraio 2005 n. 6 (collegato ordinamentale 2005)
- Circolare regionale n. 7 del 09.02.2004 – Prime indicazioni operative per l'attuazione della L.R. 22/03
- R.R. n. 6 del 9.11.2004 – Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali
- D.g.r. n. 7/20278 del 21.01.2005 – Attuazione del regolamento regionale n. 6/2004
- Circolare regionale n. 21 del 30.05.2005 – Indirizzi applicativi del R.R. n. 6/2004